

## IL NODO DEI QUATTRO COMPARTI

### Un equilibrio difficile tra legge e contratti

**Gianluca Bertagna**

■ Sono molti i nodi da sciogliere alla ripartenza della nuova stagione contrattuale del pubblico impiego. Questi ultimi cinque anni di stop hanno lasciato pochissime certezze, a partire dalla suddivisione dei comparti di contrattazione.

Il decreto legislativo 150/2009 ne ha previsti quattro, ma non manca giorno in cui non si discuta su come "accorpate" questo o quel settore, per omogeneità di funzioni e di attività.

La riforma Brunetta, però, rafforzando i poteri datoriali, ha rivisitato di conseguenza anche le materie oggetto di contrattazione, per le quali gli accordi nazionali dovranno ritornare nel disciplinare alcuni istituti tipici del rapporto di lavoro. In alcuni contesti, infatti, la confusione regna sovrana.

Vi sono delle disposizioni contenute nei contratti nazionali che non si possono più applicare perché successivamente dichiarate di competenza della legge e quindi disciplinate in testi normativi. Basti pensare alla difficoltà che hanno avuto le amministrazioni in questi anni per capire se procedere autonomamente nella predisposizione della propria programmazione del fabbisogno di personale o se avviare una qualche tipologia di relazione sindacale. Neppure i giudici del lavoro sembrano aver avuto le idee chiare, fornendo risposte spesso disomogenee, quando non contraddittorie. Un dubbio lo si incontra anche nel delimitare il perimetro

delle materie «attinenti all'organizzazione degli uffici» escluse dalla contrattazione: l'estromissione si estende, per esempio, anche alla totale definizione dell'orario di lavoro?

C'è anche un altro aspetto da non sottovalutare. I contratti nazionali vigenti, insieme alla procedura della contrattazione, individuavano sempre ulteriori tipologie di relazioni sindacali, quali l'informazione e la concertazione, la consultazione o l'esame congiunto. Che fine hanno fatto questi istituti dopo la riforma Brunetta?

Anche in questo campo si improvvisa ed è per questo che la nuova contrattazione nazionale dovrà dare risposte chiare per evitare ulteriori contenziosi e rallentamenti all'azione delle pubbliche amministrazioni. Nel frattempo, però, il Dl 95/2012 (articolo 2, comma 19), ha comunque previsto l'obbligo di informazione (senza specificare se debba essere preventiva o successiva) su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale, previste negli attuali contratti nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### RELAZIONI SINDACALI

#### L'esame congiunto

In questi ultimi anni il legislatore ha introdotto in diversi contesti normativi un'ulteriore relazione sindacale, l'esame congiunto, come per esempio nel caso della verifica delle eccedenze e degli esuberanti in base all'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Anche in questo ambito la contrattazione nazionale dovrà essere incisiva per dare chiarezza alle amministrazioni.